

Torino, li 02/09/2013

Ai soggetti interessati

Prot. n. 8668

**1) Oggetto:** Fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta (gara 14-2013). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

**In merito al quesito:**

- 1) *Si chiede di chiarire meglio il tipo di certificazione da fonte rinnovabile dato che il RECS non è considerato valido in Italia. Come certificato da fonte rinnovabile bisogna annullare il GO (garanzia di origine).*
- 2) *Specificare meglio le modalità di pagamento dato che si fa riferimento a “nei termini di legge” Art. 10 punto 13 del Capitolato.*
- 3) *Specificare meglio le penali inerenti:*
  - a) *l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata. (il ritardo minimo è di 30 giorni quando si perde l'attivazione di un punto).*
  - b) *per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. (indicare giorno lavorativo di ritardo rispetto a cosa).*
  - c) *l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD non conguagliato per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10, comma 10; (il distributore ha 5 anni di tempo per legge per conguagliare; si richiede di eliminare tale penale).*
  - d) *l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati RECS secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 10. (non valendo più i RECS si richiede di eliminare tale penale).*

**Si precisa quanto segue:**

- 1) Si conferma quanto specificato ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 del Capitolato Tecnico: a comprova della quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, i fornitori di energia elettrica dovranno utilizzare la Garanzia di Origine. Il certificato RECS citato nella documentazione di gara è quindi sostituito dal documento Garanzia di Origine. L'annullamento della Garanzia di Origine dovrà essere comprovata con idonea documentazione.
- 2) Si conferma che i pagamenti avverranno secondo i termini di legge, previsti dal D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012.
- 3a) La penale per ritardo nell'attivazione verrà applicata in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili al fornitore con esclusione, quindi, dei giorni richiesti per l'attivazione da parte del distributore.  
In ogni caso, resta salvo il limite fissato all'articolo 9 comma 4 dello Schema di Convenzione, ai sensi del quale "ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 1 - 7 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura [...]".
- 3b) I giorni di ritardo verranno calcolati a decorrere dall'invio della contestazione scritta da parte dell'Amministrazione per la fattura emessa in modo errato o inesatto, che ha comportato un importo fatturato non corrispondente ai dati reali di consumo, fino all'emissione della nuova fattura corretta.
- 3c) Stante l'obbligo fissato dalla Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'A.E.E.G., si conferma la penale indicata con la clausola di salvezza prevista. I conguagli di cui trattasi riguardano esclusivamente la componente energia delle fatture e non anche quelli determinati da variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'AEEG, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente.
- 3d) Si conferma quanto specificato al chiarimento 1 sopra riportato. La penale verrà quindi applicata in caso di ritardo nell'invio della documentazione attestante l'annullamento della Garanzia di Origine.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Adriano LELI  
(firmato in originale)